



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DVA Div. III
aia@pec.minambiente.it

e, p.c. Al Direttore Generale dell'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del parere istruttorio conclusivo relativo alla modifica dell'AIA rilasciata alla Hydrochem Italia S.r.l. – Stabilimento di Pieve Vergonte - Procedimento ID 123/10275.

Si trasmette a codesta Divisione, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto e, ad ISPRA, che "*provvede tempestivamente all'adeguamento della proposta di Piano di monitoraggio e controllo (...)*" come definito dalla Direttiva prot. DVA 23408 del 17/09 u.s. sulla conduzione dei procedimenti di AIA statale in relazione al carattere decisorio della relativa Conferenza di Servizi.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: comissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0161

Data stesura: 29/11/2019



AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis - Parte Seconda - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

HYDROCHEM ITALIA S.r.l.

Stabilimento di Pieve Vergonte (VB)

**Parere Istruttorio Conclusivo
(ID 123/10275)**

Modifica:

“Produzione di derivati clorurati del p-CBTC e del 3,4-DCBTF attraverso il revamping della sezione m-DCB (metadichlorobenzene)”

Decreto AIA: Prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (G.U. It. Serie Gen. del 03/01/2013)

- Avvio Procedimento Istruttorio: prot. DVA.RU.U.0016942.01-07-2019)
- Istanza del Gestore: PROT.059 – DIRS del, 14.06.2019
(Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0015323.17-06-2019)

GRUPPO ISTRUTTORE

Nomina GI della Commissione Istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC/1307 del 12/07/2019)	Prof. Antonio Mantovani - Referente
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Avv. David Roettgen
Regione Piemonte	Ing. Milena Orso Giaccone
Provincia di Verbano Cusio Ossola	Ing. Claudio Giannoni
Comune di Pieve Vergonte	Arch. Fabio Righini



INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	INTRODUZIONE.....	4
2.1.	Atti presupposti.....	5
2.2.	Atti normativi.....	5
2.3.	Attività istruttorie.....	7
3.	IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC.....	7
4.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE.....	8
4.1.	Cronoprogramma delle attività.....	12
4.2.	Possibili variazioni degli aspetti ambientali connessi alla modifica proposta.....	12
4.3.	Rischio incidente rilevante – D.Lgs. 105/2015.....	14
4.4.	Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.....	14
4.5.	Non sostanzialità della modifica dichiarata dal Gestore.....	15
5.	INTEGRAZIONI DEL GESTORE.....	15
6.	CONSIDERAZIONI FINALI.....	15
6.1.	Categoria IPPC 4.1 f) “idrocarburi alogenati”: quadro autorizzativo aggiornato.....	15
7.	CONCLUSIONI DEL G.I.....	18
8.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	19



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ex-art. 29- <i>decies</i> , comma 3 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ⁽¹⁾ , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC, di cui all'Art. 8-bis del D. Lgs. 152/06.
Gestore	Hydrochem Italia Srl, Largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano Sede operativa: Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB) indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D. Lgs. n. 152/06: <i>“gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;”</i>
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE.
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Tale documento ottempera al D.Ls. 152/2006, art. 29- <i>quater</i> “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, comma 6: <i>“Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite... la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per</i>

¹ Il D. Lgs. 152/2006 richiamato nel PIC si intende come aggiornato alla data di redazione.



	<p><i>la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.</i>"</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D. Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo.</p> <p>Come indicato dall'Art. 29-bis del D. Lgs. N. 152/2006, <i>i VLE devono tener di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del Decreto Legislativo N. 152/2006 e avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.</i></p> <p>I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D. Lgs. n. 152/06.</p> <p>I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.</p> <p>Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D. Lgs. n. 152/06.</p>

2. INTRODUZIONE

La società HydroChem Italia Srl, stabilimento di Pieve Vergonte (VB), è autorizzata in AIA alla produzione di idrocarburi alogenati (codice IPPC 4.1 f: "4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: f) idrocarburi alogenati"), per le capacità produttive riportate di seguito:

- Clorobenzeni: 27.500 t/anno;
- Clorotolueni, diclorotolueni e Cloro-orto-Xileni^(*): 16.000 t/anno;
- Clorobenzotricloruri: 3.500 t/anno;

^(*) Cloro-orto-xileni: fino ad un massimo di: 8.300 t/a.

Con nota acquisita al prot. DVA/15323 del 17/06/2019, il Gestore ha presentato istanza di Modifica non sostanziale dell'AIA per l'autorizzazione alla produzione di:

- una miscela clorurata (il cui componente principale è il 3,4,5-TCBTC, in miscela con i relativi isomeri) ottenuta con il processo di clorurazione in anello del p-CBTC, e
- di una miscela fluorurata (il cui componente principale è il 3,4,5-TCBTF) ottenuta con il processo di clorurazione in anello del 3,4-DCBTF).

L'Autorità competente, con nota prot. DVA/16942 del 01/07/2019, ha disposto l'avvio del presente procedimento istruttorio identificato con ID 123/10275.



2.1. Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/12 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1307 del 12/07/2019, che assegna l'istruttoria per il Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Hydrochem Italia S.r.l. al Gruppo Istruttore così costituito: – Prof. Antonio Mantovani (Referente del Gruppo Istruttore) – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Milena Orso Giaccone – Regione Piemonte – Ing. Claudio Giannoni – Provincia di Verbano Cusio Ossola – Arch. Fabio Righini – Comune di Pieve Vergonte
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi dell'ISPRA: – Ing. Carlo Carlucci – Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali
considerata	La nota prot. DVA/26465 del 23/11/2018 avente ad argomento l'Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto della Commissione AIA.

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubbl. G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) – come aggiornato alla data di redazione del seguente parere;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. n. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06 che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: - devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/2006, a norma del quale " <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e</i>



Commissione Istruttoria AIA/IPPC - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
P.I.C. (ID 123/10275) – Hydrochem Italia Srl - Stab. Pieve Vergonte (VB)

	<i>delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";
esaminata	la Decisione di esecuzione della Commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 11.12.2013;
visto	il Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il Regolamento (CE) n. 1102/2008;
visto	l'articolo 29-septies del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">- Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di cloro alcali (Decisione di Esecuzione (UE) 2013/732 della Commissione del 09 dicembre 2013)- Conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016)- Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (Decisione di Esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017)- BRef on Emissions from storage (luglio 2006)- BRef on Industrial cooling systems (dicembre 2001)- BRef on Production of Chlor-alkali (CAK) – 2014- BRef on Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) – Febbraio 2016;
visto	il "Piano Regionale di qualità dell'aria" approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 – 6854.
visto	il "Piano di Tutela delle Acque" approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117–10731 attualmente in fase conclusiva di revisione ² .

² La Giunta Regionale ha adottato il progetto di revisione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e le relative norme di salvaguardia (D.G.R. n. 28-7253 del 20 luglio 2018). A seguito della procedura di VAS la Giunta Regionale ha trasmesso al Consiglio Regionale gli elaborati definitivi del PTA per l'approvazione (D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018). Fino all'approvazione del nuovo PTA da parte del Consiglio Regionale resta vigente il Piano approvato nel 2007; sono invece immediatamente vigenti le norme di salvaguardia previste nel nuovo PTA.



2.3. Attività istruttorie

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA n.221 del 12/12/2012 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione IPPC della Hydrochem Italia S.r.l. sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB).
esaminata	La nota acquisita al prot. DVA/15323 del 17/06/2019, con la quale il Gestore ha presentato istanza di Modifica non sostanziale dell'AIA.
vista	La nota di avvio del procedimento istruttorio prot. DVA/16942 del 01/07/2019
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
esaminata	La Relazione Istruttoria a supporto della Commissione Istruttoria AIA/IPPC del 30/07/2019 redatta per ISPRA da: – Ing. Carlo Carlucci – Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali
vista	La documentazione integrativa trasmessa dal Gestore Prot. 110-DIRS del 17.10.2019 (DVA.RU.I.0027210.17-10-2019) richiesta con DVA.RU.U.0025200.03-10-2019
visto	L'esito della riunione GI-Gestore del 24.10.2019 per un aggiornamento sul procedimento in relazione alla richiesta del GI di documentazione integrativa
vista	La mail del 05/11/2019 della Segreteria della Commissione al GI per la condivisione del PIC entro il 12/11/2019 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001986.12-11-2019)

3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale	Hydrochem ITALIA SRL
Indirizzo sede operativa	Via Mario Massari 30/32 – Pieve Vergonte (VB)
Sede Legale	Largo Arturo Toscanini 1 – 20122 Milano
Rappresentante Legale	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 Pierluigi.Degiovanni@hydrochemitalia.it
Tipo impianto	Chimico, esistente
Codice e attività IPPC	1. <u>Codice IPPC: 4.1f – Produzione di idrocarburi alogenati:</u> - clorobenzene – diclorobenzene - clorotoluene – diclorotoluene - clorobenzotricloruro Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici 2. <u>Codice IPPC: 4.2a – 4.2c – Produzione di cloro e soda caustica</u> Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK 3. <u>Codice IPPC: 4.2b – Produzione di acido cloridrico</u> Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK



Gestore Impianto	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 - Pierluigi.Degiovanni@hydrochemitalia.it
Referente IPPC	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 - Pierluigi.Degiovanni@hydrochemitalia.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì, soggetto a notifica e rapporto di sicurezza: estremi ultimo rapporto di sicurezza: RdS ed. 2016
Numero di addetti	101
Sistema di gestione ambientale	SGA documentato ma non certificato
Certificato di prevenzione incendi	N.D.
Periodicità dell'attività	Continua

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE

Il Gestore chiede di iniziare una nuova produzione di:

- una miscela clorurata (componente principale 3,4,5-TCBTC, in miscela con i relativi isomeri), mediante un processo di clorurazione del p-CBTC, e di
- una miscela fluorurata (componente principale 3,4,5-TCBTF), mediante un processo di clorurazione del 3,4-DCBTF),

attraverso il revamping della sezione m-DCB, metadichlorobenzene (*attualmente ferma per ragioni di mercato, ma tuttora autorizzata come attività IPPC*).

I nuovi prodotti ottenuti sono del tutto simili, per caratteristiche chimico-fisiche e per caratteristiche di pericolo, ai prodotti già presenti in Stabilimento.

Utilizzando tale sezione d'impianto attualmente ferma il Gestore non prevede lavori che abbiano significative interazioni con il suolo/sottosuolo.

L'area che il Gestore intende utilizzare, infatti, è parte dell'impianto Cloroaromatici e quindi risulta già provvista di pavimentazione, cordolatura e rete fognaria di collettamento delle acque di processo.

Il Gestore dichiara che la modifica non comporterà un aumento della massima capacità produttiva autorizzata di stabilimento in quanto sostituirà parte di una sezione prevista per la sintesi del prodotto m-DCB, metadichlorobenzene, attualmente non attiva.

Le produzioni della miscela clorurata e della miscela fluorurata saranno eseguite tramite processi batch e comunque a campagne che si alterneranno nelle stesse apparecchiature, in particolare negli stessi reattori R1 e R2.


Il Gestore precisa che anche i nuovi prodotti clorurati p-CBTC e 3,4-DCBTF appartengono alla categoria 4.1 f) *fabbricazione di idrocarburi alogenati*, al pari dei clorotolueni, diclorotolueni e Cloro-orto-Xileni per i quali il Gestore dichiara che HydroChem è autorizzata alla produzione di complessive 47.000 tonnellate per anno.

In termini di pericolosità il Gestore dichiara che i derivati clorurati del p-CBTC e del 3,4-DCBTF sono del tutto simili agli altri prodotti della categoria IPPC 4.1 f) già presenti in stabilimento.

Il lay-out dell'impianto cloroaromatici che segue evidenzia le modifiche proposte.



Lay-out dell'impianto cloroaromatici: in evidenza le modifiche proposte







Sono riepilogate di seguito le principali fasi dei processi produttivi modificati descritte dal Gestore:

• **PRODUZIONE A: Produzione Miscela Clorurata per clorurazione in anello del PCBTC**

A livello di processo la materia prima para-cloro-benzo-tricloruro (PCBTC) reagisce con il Cloro (Cl_2) per ottenere il 3,4,5-tricloro-benzo-tricloruro (3,4,5-TCBTC) e relativi isomeri.



Il PCBTC (para-cloro-benzo-tricloruro) è prodotto nella sezione di fotoclorurazione esistente; esso viene trasferito nella sezione per la clorurazione in anello. Qui si procede al carico dei due reattori (volume $7,5 \text{ m}^3/\text{cad}$) con circa $8.000 \text{ kg}/\text{batch}$. Al termine si procede al carico del catalizzatore (FeCl_3 circa $1,5 \text{ kg}/\text{batch}$).



Si porta la massa di reazione a $60-65^\circ\text{C}$ (riscaldando o raffreddando a seconda delle condizioni a fine carico). A questo punto si alimenta cloro gas al primo dei due reattori e il cloro non reagito sfiata nel secondo reattore che lo assorbe, in tal modo solo una minima parte di cloro va all'esistente sezione di abbattimento dove si produce HCl in soluzione acquosa. La colonna di assorbimento adiabatico C8 è collegata all'impianto di termocombustione e quindi al camino esistente E6 – E55N.

L'alimentazione di cloro avviene con portata costante.

La reazione è esotermica e il calore sviluppato viene smaltito tramite una circolazione di acqua di raffreddamento nella camicia dei reattori al fine di mantenere costante la temperatura di reazione.

La reazione si ritiene conclusa quando si raggiunge una percentuale di conversione a 3,4-DCBTC (3,4-diclorobenzotricloruro, intermedio della clorurazione) pari al 50-55% al fine di rispettare la specifica relativamente al quantitativo di isomeri.

A fine reazione il prodotto (miscela clorurata) è inviato direttamente al serbatoio di stoccaggio dedicato. Il Gestore dichiara che le apparecchiature verranno protette tramite l'installazione di dischi di rottura e lo scarico di emergenza verrà inviato alla sezione BLOW-DOWN esistente dell'impianto di fotoclorurazione.



Per garantire, da una parte, la continuità del processo e dall'altra soddisfare le richieste dei clienti, il Gestore intende utilizzare due serbatoi di stoccaggio della materia prima PCBTC:

- un serbatoio esistente da 30 m³
- un nuovo serbatoio da 50 m³.


È previsto inoltre un nuovo serbatoio di stoccaggio del prodotto finito (Miscela Clorurata) da 30 m³. Gli sfiati dei serbatoi verranno collettati al Termocombustore e quindi al camino esistente E6 – E55N.

• **PRODUZIONE B: Produzione Miscela Fluorurata per clorurazione in anello del 3,4-DCBTF**

La materia prima 3,4-DCBTF viene approvvigionata all'esterno da fornitori terzi.


La clorurazione del 3,4-DCBTF (3,4-diclorobenzotrifluoruro) avviene negli stessi reattori in cui si esegue la clorurazione in anello del PCBTC procedendo a campagne.

A livello di processo la materia prima 3,4-dicloro-benzo-trifluoruro (3,4-DCBTF) reagisce con il Cloro (Cl₂) per ottenere il 3,4,5-tricloro-benzo-trifluoruro (3,4,5-TCBTF).



La reazione viene condotta in leggera pressione per ridurre la quantità di cloro non reagito e migliorare la resa produttiva.

Si prepara il catalizzatore in una tramoggia di alimentazione (circa 15 kg/batch di FeCl₃), si carica il 3,4 DCBTF. I due reattori si caricano contemporaneamente la prima volta e si mettono gli sfiati in parallelo così che lo sfiato del primo vada nel secondo per assorbire il cloro in eccesso, quindi si alimenta il cloro al primo dei due reattori con una portata costante.



Il secondo reattore funziona quindi da finitore assorbendo il cloro in eccesso.

La reazione, essendo di tipo esotermico, deve essere raffreddata con una circolazione di acqua di raffreddamento all'interno della camicia del reattore.



La temperatura di reazione viene mantenuta costante mediante un sistema di regolazione in automatico evitando, in questo modo, un consumo non necessario di acqua.

Nel condensatore di testa di ciascun reattore si condensano le parti pesanti trascinate dai gas che poi passando attraverso il secondo reattore vanno alla sezione abbattimento HCl esistente. La colonna di assorbimento adiabatico C8 è collettata all'impianto di termocombustione e quindi al camino esistente E6 – E55N.

A fine reazione si raffredda il reattore e si continua il degasaggio per altre 2 ore.

Il prodotto (miscela fluorurata) verrà, infine, filtrato e inviato al serbatoio di stoccaggio dedicato.

Le apparecchiature verranno protette tramite l'installazione di dischi di rottura e lo scarico di emergenza verrà inviato alla sezione Blow-Down dell'impianto di fotoclorurazione.

Per garantire, da una parte, la continuità del processo e dall'altra soddisfare le richieste dei clienti si intende utilizzare un nuovo serbatoio di stoccaggio della materia prima 3,4-DCBTF da 50 m³ e un nuovo serbatoio di stoccaggio del prodotto finito (miscela fluorurata) da 30 m³.

I serbatoi, ubicati in aree pavimentate, saranno dotati di bacini di contenimento di capacità adeguata e di pozzetti e pompe dedicati per la raccolta delle acque di prima/seconda pioggia che verranno gestite come da procedure già vigenti in Stabilimento.

4.1. Cronoprogramma delle attività

Hydrochem Italia prevede di iniziare la produzione delle miscele clorurate e fluorurate nel corso del 2019, implementando le modifiche impiantistiche nel corso del primo semestre del 2019.

4.2. Possibili variazioni degli aspetti ambientali connessi alla modifica proposta

Le seguenti sezioni presentano una disamina effettuata dal Gestore, di come si prevede che la modifica descritta nel presente documento possa influire sui vari comparti ambientali.

Capacità produttiva, consumo materie prime e produzione rifiuti

La modifica proposta comporterà l'utilizzo di 3,4-diclorobenzotrifluoruro (3,4-DCBTF), che giungerà in stabilimento a mezzo autobotte, e sarà stoccato nel nuovo serbatoio da 50 m³.

Il Gestore dichiara che il serbatoio sarà ubicato in area pavimentata e sarà dotato di un bacino di contenimento di capacità adeguata, dotato di pozzetto dedicato per la raccolta delle acque di prima/seconda pioggia che verranno gestite come da procedure già vigenti in Stabilimento.

Le massime capacità produttive dichiarate dal Gestore saranno pari a:

- PRODUZIONE A: 1.600 t/anno per quanto riguarda la miscela clorurata;
- PRODUZIONE B: 1.400 t/anno per quanto riguarda la miscela fluorurata.

Utilizzo di materie prime:

	Produzione A (miscela clorurata) t/a	Produzione B (miscela fluorurata) t/a
Cloro (materia prima)	627	362
p-cloro-benzo-tricloruro (materia prima)	1286	
3,4-dicloro-benzo-trifluoruro (materia prima)		1286
Cloruro Ferrico (materia prima)	0,241	2,41
Miscela clorurata (prodotto)	1600	
Miscela fluorurata (prodotto)		1400

Il Gestore precisa che le materie prime p-cloro-benzo-tricloruro (PCBTC) e cloruro ferrico (FeCl₃) sono sostanze già autorizzate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente e attualmente presenti in Stabilimento. In effetti, la produzione di p-clorobenzotricloruro viene indicata come "Attività 3 -



Produzione Derivati Clorurati”; esso viene ottenuto mediante un processo di fotoclorurazione e la sua MCP autorizzata è di 3.500 t/a.

Il Gestore dichiara infine che il cloro consumato non comporterà un aumento della massima capacità produttiva autorizzata.

Emissioni e scarichi

Emissioni in atmosfera. Il Gestore dichiara che il processo di produzione delle miscele clorurate e fluorurate non genererà emissioni atmosferiche diverse da quelle già presenti nei processi produttivi autorizzati, né in termini di flussi di massa, né come quantità annue.

Il Gestore prevede che tutte le apparecchiature in cui avverranno reazioni o trattamenti che generano emissioni saranno collegate al termocombustore (camino E6 – E55N), per cui la realizzazione della modifica non comporterà l’attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera.

Scarichi idrici. Il Gestore dichiara inoltre che il processo di produzione delle miscele clorurate e fluorurate non genererà emissioni idriche di sostanze pericolose diverse da quelle già presenti nei processi produttivi autorizzati rispettando, pertanto, l’attuale quadro prescrittivo AIA e i relativi valori emissivi autorizzati.

Per i motivi sopracitati il Gestore ritiene che la modifica non comporti effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Rifiuti

Il Gestore dichiara che il processo di sintesi della nuova produzione non genererà rifiuti pericolosi.

Suolo e sottosuolo

La modifica proposta prevede il riutilizzo, dopo opportuno revamping, di una parte d’impianto (produzione m-DCB) attualmente ferma per ragioni di mercato. Il Gestore dichiara che i due reattori si trovano in un’area già provvista di adeguata pavimentazione, cordolatura e rete fognaria di collettamento delle acque di processo.

Il Gestore prevede che i serbatoi di stoccaggio saranno collocati all’interno di bacini di contenimento di adeguata capacità e in aree che ricadono, a loro volta, all’interno di poligoni di Thiessen bianchi (ovvero non soggette ad operazioni di bonifica in base a quanto indicato nel POB Syndial, n. 4599/TRI/DI/B del 21 ottobre 2013 e notificato a Syndial con nota prot. 970/TRI del 14/01/2014).

Il Gestore prevede, per la sola costruzione dei bacini di contenimento, di raggiungere una profondità massima di scavo pari a 50 centimetri dal piano campagna, in modo tale da permettere la posa dei basamenti dei serbatoi indicati.

Per tale attività, HydroChem si impegna a procedere secondo quanto previsto nella “*Procedura per l’esecuzione di scavi*”, già approvata con nota protocollo n. 0048544 del 18/09/2013, utilizzata anche per l’installazione della caldaia BONO (istruttoria ID 123/839) e della vasca VA7502 (istruttoria ID 123/1067 approvata con DM n. 330 del 23/11/2016), essendo anche la quantità e la tipologia di scavo rientrante nei limiti quantitativi di tale procedura.

Per i motivi sopra il Gestore ritiene che la modifica non comporti effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Rumore

Per quanto riguarda l’impatto acustico la modifica proposta, a parere del Gestore, non comporterà un significativo aumento in quanto si prevede di installare 2 agitatori a servizio dei due reattori di clorurazione e due gruppi di pompaggio composti, ognuno, da 2 pompe a servizio dello svuotamento dei rispettivi reattori. Il Gestore osserva inoltre che l’attuale sezione m-DCB si trova all’interno dell’area ove sono già posizionati gli impianti di produzione Cloroaromatici.

Consumi energetici

In considerazione dell’utilizzo di apparecchiature esistenti, o della sostituzione di apparecchiature della stessa tipologia con nuove apparecchiature, il Gestore stima che la modifica non possa portare ad un incremento significativo dei consumi energetici di stabilimento.



Consumi utilities

Il Gestore dichiara che la modifica proposta comporterà un aumento dei consumi idrici stimati in circa 15 m³/h per reattore, il consumo è dovuto esclusivamente a garantire il funzionamento dei condensatori e al raffreddamento dei reattori stessi.

Non è previsto dal Gestore un aumento significativo dei consumi il vapore e comunque, gli stessi, saranno limitati alla sola fase iniziale della reazione per riscaldare la materia prima.

Quindi il Gestore ritiene che la modifica proposta non comporterà sostanziali cambiamenti dei consumi idrici e di vapore.

4.3. Rischio incidente rilevante – D.Lgs. 105/2015

Il Gestore dichiara che la modifica in oggetto non costituisce aggravio secondo l'allegato D punto 1 del D. Lgs. 105/2015 e s.m.i., in quanto:

1. NON comporta l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente:
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2.
2. NON introduce alcuna categoria di sostanze pericolose o una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015.
3. NON comporta alcuna opera di smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

Il Gestore dichiara che le modifiche rientrano tra quelle di cui al punto 2 dell'Allegato D del decreto.

Il Gestore precisa, comunque, che la modifica proposta sarà presentata anche al Comitato Tecnico Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, come Dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

4.4. Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale

Con riferimento agli allegati II, III, IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06, il Gestore ritiene che la modifica prevista non si configura come intervento per cui è richiesta la procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Il Gestore dichiara infatti che l'intervento in oggetto non determina una modifica della massima capacità produttiva ad oggi autorizzata per la classe IPPC 4.1 f).

Inoltre il Gestore dichiara che non si hanno effetti negativi e significativi sugli impatti ambientali come descritto nei paragrafi precedenti. Le variazioni determinate dagli interventi proposti non sono distinguibili dagli effetti preesistenti.

Sulla base di tali considerazioni il Gestore ritiene di non rientrare nel campo di applicazione dell'assoggettabilità a VIA secondo quanto riportato all'art. 6 lettera b del decreto D.Lgs. 152/2006: "le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III".

Sulla base di tali considerazioni il Gestore ritiene di non rientrare nel campo di applicazione dell'assoggettabilità alla VIA di cui al punto 2 lettera h dell'allegato II-bis alla parte seconda del decreto D.Lgs. 152/2006:

"h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)"



4.5. Non sostanzialità della modifica dichiarata dal Gestore

Sulla base di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e dalle successive indicazioni del MATTM (in particolare con riferimento al Decreto n.274 del 16 Dicembre 2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, Allegato 5, paragrafo 5 “Modifiche sostanziali identificabili con un esame preliminare”) il Gestore ritiene che la modifica proposta abbia carattere di non sostanzialità poiché:

- l'attività svolta non rientra tra quelle per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. indica valori di soglia;
- la modifica non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;
- la modifica non comporta l'emissione di nuove sostanze pertinenti significative.

Oltre a non comportare un aumento della capacità produttiva dell’installazione, a parere del Gestore la realizzazione della modifica consente il rispetto dell’attuale quadro prescrittivo AIA e dei valori emissivi autorizzati.

Il Gestore dichiara che la modifica non comporterà la realizzazione di nuove unità (così come definite dall’ Allegato 5 al DM 274/2015, paragrafo 1, lettera d)) o l’integrale sostituzione di unità esistenti.

5. INTEGRAZIONI DEL GESTORE

Il GI ha ritenuto di chiedere chiarimenti al Gestore (DVA.RU.U.0025200.03-10-2019) riguardo alla documentazione presentata, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

Il Gestore ha trasmesso la documentazione relativa a tutti gli approfondimenti tecnici richiesti con proprio Prot. 110-DIRS del 17.10.2019 (DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027210.17-10-2019), e ricevuti nel presente Parere.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Per l’installazione di Pieve Vergonte, con il Decreto di autorizzazione AIA, n. 221 del 12 dicembre 2012 del Ministro dell’Ambiente, il Gestore – Hydrochem Italia Srl - è stato autorizzato a svolgere più attività IPPC elencate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, tutte incluse nella categoria “4. Industria chimica”.

La modifica oggetto dell’istanza di cui al presente procedimento riguarda la sotto categoria indicata nella lettera “f) idrocarburi alogenati” della categoria 4 (per brevità indicata come 4.1f nel presente PIC) per una capacità produttiva massima (MCP) complessiva di 47.000 t/a.

6.1. Categoria IPPC 4.1 f) “idrocarburi alogenati”: quadro autorizzativo aggiornato

Si descrivono di seguito le modifiche intervenute relativamente alla categoria IPPC 4.1 lett. f), riguardante la produzione di “idrocarburi alogenati”. Segue il quadro riassuntivo aggiornato nella tabella che segue.

- D.M. n. 221/2012 (prima AIA)

Le attività, di cui alla categoria IPPC 4.1 f), sono state autorizzate con D.M. n. 221/2012 come indicate dal gestore (cfr. PIC allegato al D.M. n. 221/2012, cap. 5 “Assetto impiantistico attuale”):

- produzione di clorobenzene – diclorobenzene (attività 1): MCP 27.500 t/a;
- produzione di clorotoluene – diclorotoluene (attività 2): MCP 16.000 t/a;
- produzione di clorobenzotricloruro (attività 3): MCP 3.500 t/a.



• Proc. ID 123/1169

Per esigenze di mercato, il Gestore ha chiesto la possibilità di ampliare la gamma di prodotti con la nuova produzione degli isomeri 3-COX e 4-COX di OrtoCloroXileni fino ad una capacità massima di 8.300 t/a (anno 2017 - *Proced. ID 123/1169*) nella linea "Cloro tolueni e diclorotolueni", mantenendo la ferma la MCP complessiva massima a 16.000 t/a.

La richiesta è stata accolta come modifica non sostanziale.

• Proc. ID 123/10275

Nell'istanza di questo procedimento, il gestore ha chiesto una modifica finalizzata ad ottenere nuovi prodotti per una quantità pari a 1.600 t/a di "miscela clorurata" e 1.400 t/a di "miscela fluorurata", all'interno della linea "Clorobenzeni e diclorobenzeni" già autorizzata, mantenendo invariata la MCP complessiva della linea a 27.500 t/a.

Tale nuova produzione sostituirà quella di m-DCB (meta-diclorobenzene), la cui autorizzazione pertanto cesserà definitivamente.

QUADRO AGGIORNATO CATEGORIA IPPC 4.1 f)

Il quadro produttivo risultante a seguito della modifica proposta è riportato nella tabella che segue:

Tabella Produzione di Idrocarburi alogenati (cod. IPPC 4.1 f) autorizzata

Decreto di autorizzazione AIA, n. 221 del 12 dicembre 2012		A valle della modifica Proc. ID 123/1169	A valle della modifica presente Proc. ID 123/10275
	Capacità produttiva autorizzata (t/a)	Capacità produttiva autorizzata (t/a)	Capacità produttiva autorizzata (t/a)
Clorobenzeni e diclorobenzeni	27.500	27.500	27.500 <i>con le limitazioni:</i> - miscela clorurata ^(**) fino a 1.600 t/a, - miscela fluorurata ^(***) fino a 1.400 t/a
Clorotolueni e diclorotolueni	16.000	16.000 <i>inclusi OrtoCloroXileni ^(*):</i> - 3-COX fino a 2.300 t/a, - 4-COX fino a 6.000 t/a	16.000 <i>inclusi OrtoCloroXileni ^(*):</i> - 3-COX fino a 2.300 t/a, - 4-COX fino a 6.000 t/a
Clorobenzotricloruro	3.500	3.500	3.500

^(*) Autorizzata come Modifica Non Sostanziale: Prov. DVA.RU.U.0029653.21.12.2017 – Proc. ID 123/1169
^(**) Miscela clorurata: componente principale 3,4,5-TCBTC (3,4,5-tricloro-benzo-tricloruro), in miscela con i relativi isomeri, ottenuta con il processo di clorurazione del p-CBTC (p-Clorobenzotricloruro), e
^(***) Miscela fluorurata: componente principale 3,4,5-TCBTF, ottenuta con il processo di clorurazione del 3,4-DCBTF (3,4-diclorobenzotrifluoruro).

Con il presente procedimento verrà a cessare definitivamente la produzione di m-DCB (meta-diclorobenzene).

In sintesi, saranno mantenute:

- la capacità complessiva massima relativa alla "ATTIVITÀ 1" già autorizzata, pari a 47.000 t/a,
- le MCP delle tre linee produttive, come autorizzate nella prima AIA (Decr. AIA 221/2012).

Il Gestore con l'istanza presentata intende quindi inserire nuovi cicli produttivi nell'impianto. Per la nuova produzione sarà utilizzata, dopo opportuno revamping, una parte d'impianto (produzione m-DCB) ferma. La nuova sezione di clorurazione in anello – costituita da due reattori (volume 7,5 m³/cad) - si trova in un'area già provvista di adeguata pavimentazione, cordolatura e rete fognaria di collettamento delle acque di processo, convogliate al trattamento acque del Reparto Cloroaromatici.

I due reattori R1 e R2 che saranno utilizzati per la clorurazione nell'attività di Revamping oggetto della presente Richiesta di Modifica Non Sostanziale, sono gli stessi utilizzati per la clorurazione nel processo di produzione del m-DCB.



Si prevede l'installazione di 4 nuovi serbatoi di stoccaggio, per un volume totale di 160 m³: un serbatoio con capacità massima di 50 m³ per il p-CBTC, un serbatoio con capacità massima di 30 m³ per la miscela Clorurata; un serbatoio con capacità massima di 50 m³ per la materia prima 3,4-DCBTF e un serbatoio con capacità massima di 30 m³ per la miscela fluorurata.

Tutti i serbatoi, nuovi ed esistenti, utilizzati nel nuovo ciclo produttivo saranno collocati in idonei bacini fuori terra, posti in aree che ricadono all'interno di poligoni di Thiessen bianchi (non soggette ad operazioni di bonifica in base a quanto indicato nel POB Syndial).

Non sono previsti lavori con significative interazioni con il suolo/sottosuolo. Il Gestore prevede, per la sola costruzione dei bacini di contenimento, di raggiungere una profondità massima di scavo pari a 50 centimetri dal piano campagna, in modo tale da permettere la posa dei basamenti dei serbatoi indicati.

Le caratteristiche di pericolo della nuova materia prima 3,4-DCBTF sono identiche a quelle dei prodotti già presenti in Stabilimento.

Non sono previste modifiche significative dei vari aspetti ambientali. Tutte le operazioni di carico/scarico sono eseguite in ciclo chiuso e gli sfiati saranno collettati al Termocombustore esistente.



7. CONCLUSIONI DEL G.I.

Il Gruppo Istruttore

In conclusione:

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente PIC;
- considerate inoltre le valutazioni approfondite nei Capitoli 4 e 6 del presente PIC

ritiene che l'istanza di modifica presentata dal Gestore sia tecnicamente motivata e sia da considerarsi come Modifica Non Sostanziale.

Il G.I. ritiene di dover modificare l'AIA vigente come segue:

1) Capacità massima produttiva (MCP)

Il Gestore è autorizzato alla produzione di distinte categorie di idrocarburi alogenati di cui alla categoria IPPC 4.1 f) come nella tabella sotto:

Decreto di autorizzazione AIA, n. 221 del 12 dicembre 2012		A valle della modifica Proc. ID 123/1169	A valle della modifica presente Proc. ID 123/10275
	Capacità produttiva autorizzata (t/a)	Capacità produttiva autorizzata (t/a)	Capacità produttiva autorizzata (t/a)
Clorobenzeni e diclorobenzeni	27.500	27.500	27.500 <i>con le limitazioni:</i> - miscela clorurata ^(**) fino a 1.600 t/a, - miscela fluorurata ^(***) fino a 1.400 t/a
Clorotolueni e diclorotolueni	16.000	16.000 <i>inclusi OrtoCloroXileni ^(*):</i> - 3-COX fino a 2.300 t/a, - 4-COX fino a 6.000 t/a	16.000 <i>inclusi OrtoCloroXileni ^(*):</i> - 3-COX fino a 2.300 t/a, - 4-COX fino a 6.000 t/a
Clorobenzotricloruro	3.500	3.500	3.500

^(*) Autorizzata come Modifica Non Sostanziale: Provv. DVA.RU.U.0029653.21.12.2017 – Proc. ID 123/1169
^(**) Miscela clorurata: componente principale 3,4,5-TCBTC (3,4,5-tricloro-benzo-tricloruro), in miscela con i relativi isomeri, ottenuta con il processo di clorurazione del p-CBTC (p-Clorobenzotricloruro), e
^(***) Miscela fluorurata: componente principale 3,4,5-TCBTF, ottenuta con il processo di clorurazione del 3,4-DCBTF (3,4-diclorobenzotrifluoruro).

La capacità massima produttiva, autorizzata per le singole categorie, di nuovi prodotti è:

- 1.600 t/a di miscela clorurata
- 1.400 t/a di miscela fluorurata.

Tale nuova produzione sostituirà integralmente quella di m-DCB (meta-diclorobenzene). Pertanto, il Gestore non è più autorizzato alla produzione di m-DCB (meta-diclorobenzene).

HydroChem Italia, qualora intendesse in futuro riprendere la produzione di m-DCB (meta-diclorobenzene), dovrà presentare istanza di autorizzazione all'A.C.

2) Serbatoi di stoccaggio

L'elenco dei serbatoi già autorizzati viene integrato con i 4 nuovi serbatoi di seguito riportati, mentre il serbatoio D 6003, esistente, è il serbatoio di stoccaggio del p-CBTC prodotto dalla sezione di fotoclorurazione esistente.



Le caratteristiche principali dei serbatoi interessati alla nuova produzione, che saranno realizzati nel rispetto della Direttiva (PED) 2014/68/CE (*Pressure Equipment Directive*), sono riassunte di seguito:

Sigla	Prodotto	Servizio	Volume m ³	Tipo Serbatoio	Materiale	NOTE
D 6003	p-CBTC	Stoccaggio Materia Prima	20	Serbatoio cilindrico verticale	Acciaio al Carbonio Smaltato	Serbatoio esistente
D 6150	p-CBTC	Stoccaggio Materia Prima	50	Serbatoio cilindrico verticale	Acciaio al Carbonio Smaltato	Serbatoio nuovo
D 6151	Miscela Clorurata	Stoccaggio Prodotto Finito	30	Serbatoio cilindrico verticale	Acciaio al Carbonio Smaltato	Serbatoio nuovo
D 6152	3,4-DCBTF	Stoccaggio Materia Prima	50	Serbatoio cilindrico verticale	Acciaio Inox	Serbatoio nuovo
D 6153	Miscela Fluorurata	Stoccaggio Prodotto Finito	30	Serbatoio cilindrico verticale	Acciaio Inox	Serbatoio nuovo

Tutti i serbatoi sopra riportati sono realizzati ed eserciti con la seguente strumentazione di sicurezza prevista che verrà installata su ciascun serbatoio consiste in:

- Blocco allarmato di altissimo livello con intervento sull'alimentazione del serbatoio.
- Disco di rottura collettato a sistema di Blow Down esistente.

Tutti i serbatoi sopra riportati sono realizzati ed eserciti con un sistema a ciclo chiuso e gli sfiati saranno collettati al Termocombustore presente nello Stabilimento. In particolare durante le fasi di carico/scarico che coinvolgono mezzi di trasporto i serbatoi interessati (D 6151, D 6152, D 6153) saranno collegati alle autobotti / tank container.

Il serbatoio D 6003 esistente è già dotato di un sistema a ciclo chiuso e lo sfiato è collettato al Termocombustore presente nello Stabilimento.

I serbatoi di stoccaggio sopra riportati sono realizzati ed eserciti con la dotazione di bacini di contenimento dedicati, di volume non inferiore al 110 % del volume del serbatoio rispettivo serbatoio, come da tabella di seguito riportata, e comunque realizzati totalmente fuori terra in cemento armato e dotati di pozzetti e pompe dedicati per la raccolta delle acque di prima/seconda pioggia che saranno gestite come da procedure vigenti in Stabilimento:

Sigla	Prodotto	Volume Bacino m ³
D 6003	p-CBTC	27,2
D 6150	p-CBTC	55
D 6151	Miscela Clorurata	33
D 6152	3,4-DCBTF	55
D 6153	Miscela Fluorurata	33

I serbatoi, ubicati in aree pavimentate, saranno dotati di bacini di contenimento di capacità adeguata e di pozzetti e pompe dedicati per la raccolta delle acque di prima/seconda pioggia che verranno gestite come da procedure già vigenti in Stabilimento.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Eventuali modifiche al vigente Piano di Monitoraggio e Controllo saranno valutate da ISPRA a valle delle determinazioni del presente Parere Istruttorio Conclusivo.